



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Economico-Finanziaria

Via Vittorio Emanuele – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N°	394	del	28/10/19
----	-----	-----	----------

Oggetto:	Tributi: Rimborsi e compensazioni somme non dovute.
-----------------	---

PREMESSO che con Determinazione Sindacale n° 19 del 10 agosto 2018 è stata conferita la responsabilità del settore economico finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Determinazione Sindacale n° 02 del 16 gennaio 2019 è stata confermata per l'anno 2019 l'attribuzione dirigenziale del settore Economico Finanziario alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 62 del 29/06/2019 è stato confermato fino al 31/12/2019 l'incarico di responsabile di posizione organizzativa dell'area economico-finanziaria alla Dott.ssa Lucia Truglio;

- Che l'art. 1 comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa i criteri di richiesta e rimborso delle somme versate dal contribuente e non dovute;

- Che l'art. 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446, conferisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate;

Visto l'art. 1 comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;

Visto l'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell' 11 giugno 2007, che disciplina il diritto del contribuente di compensare le somme a credito ed a debito relative a tributi di competenza del Comune;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dallo 01 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014 che approva il Regolamento che disciplina le entrate IMU, TASI e TARI (Tassa rifiuti) ;

Visto l'art. 29 del vigente Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che assimila ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado;

Vista l'istanza di rimborso IMU 2014, Prot. N° 2976 del 10 giugno 2015 promossa dal contribuente, i cui dati per motivi di riservatezza sono indicati in separato elenco allegato, per il rimborso di quanto erroneamente versato, pari ad € 272,00, e relativo all'immobile concesso in comodato gratuito al proprio figlio ai sensi dell'art. 29 del Regolamento I.U.C. sopra richiamato;

Considerato che, con successiva istanza del 9/11/2017 prot. 7110, il contribuente, facendo seguito alla propria precedente richiesta prot. 2976/2015, chiedeva la compensazione con la tari, in luogo del rimborso.

Vista la Dichiarazione per gli : "Immobili Concessi in uso Gratuito", prot. 6831 del 16 dicembre 2014, resa dal contribuente che comunica di aver concesso in comodato d'uso al proprio figlio il discusso immobile;

Accertato il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute attraverso l'avvenuta esibizione del modello F24 che ne attesta l'avvenuto pagamento, nonché attraverso l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi con i dati di pagamento forniti dalla Agenzia delle Entrate;

Visto l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, 23, il quale dispone che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296 del 2006;

Visionata la posizione debitoria del contribuente ai fini Tari dalla quale emerge che per l'anno 2017 il contribuente deve € 303,00;

Ritenuto opportuno provvedere alla compensazione delle somme dovute, comprensive di interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della Legge 146/98 e secondo la Legge 296/2006 e s.m.i. e pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che la compensazione non è soggetta al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore alla soglia prevista;

Esaminata la relativa documentazione giustificativa;

Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto dell'istanza presentata dal contribuente (le cui generalità per ragioni di privacy sono meglio dettagliate in separato allegato A) citata in premessa e per gli importi non dovuti relativi all'IMU anno 2014, codice Tributo 3918 per il totale di € 272,00 così come risulta dai modelli F24 presentati in data 07 giugno 2014 e 10 dicembre 2014;
3. Di accogliere la richiesta di compensazione dei tributi ed imposte per € 272,00 + interessi (€ 4,75) dando atto che tale accoglimento comporta un minor introito del gettito TARI anno 2017;
4. Di rilevare che da una verifica complessiva del bilancio 2019 la compensazione di cui al punto 3 non inficia l'equilibrio di bilancio;
5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
6. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale, 26-10-2019

Il Responsabile dell'Istruttoria
Antonio Milio

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

